

**Allegato D** (Disciplinare di concessione in uso)

**Tra**

la **Fondazione I Teatri** (di seguito "Fondazione"), con sede in Reggio Emilia, piazza Martiri 7 Luglio n. 7, CF: 91070780357, P.I. 01699800353, nella persona del direttore generale Paolo Cantù, che agisce esclusivamente in quanto direttore generale della Fondazione, da essa espressamente incaricato con delibera del Consiglio d'Amministrazione,

e

il **Comune di Reggio Emilia** (di seguito "Comune"), con sede in Reggio Emilia, P.zza Camillo Prampolini n. 1, Cap. 42121, CF e P.Iva 00145920351, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Mattioli, in qualità di Dirigente della Segreteria del Sindaco, munita dei relativi poteri,

e

il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia** (di seguito "Concessionario") con sede in Reggio Emilia alla Via Canalina n. 8 Cap 42123, c.f. 80011570357, rappresentata dal Comandante Ing. Antonio Anecchini, munito dei relativi poteri

**premessi che**

- a) Il **Comune di Reggio Emilia**, dopo avere preso visione e atto del Regolamento delle concessioni d'uso della **Fondazione**, e averne accettato senza riserve tutte le condizioni, ha presentato in data 10-02-2026, Protocollo C\_H223/C\_H223\_01 PG/2026/0032317 del 10/02/2026, richiesta di uso della Sala degli Specchi del Teatro Municipale R. Valli per la giornata del 27-02-2026 in occasione delle celebrazioni dell'Istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in applicazione della regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione I Teatri 2026-2030, indicando come referente per la definizione delle esigenze e dotazioni tecniche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, d'ora innanzi anche solo il **Concessionario**, il quale ha inviato formale richiesta in data 19.02.2026 Protocollo nr: 3207 del 19/02/2026. A tal fine il contratto viene sottoscritto anche dal Comune di Reggio Emilia a conferma di quanto sopra.
- b) Il **Concessionario** è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme SIAE e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme di sicurezza sul lavoro, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione della concessione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità della **Fondazione** per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni.
- c) Il **Concessionario** ha preso visione e atto del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente prodotta dalla Fondazione in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., accettandoli senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti ed accettando sin da, in mancanza di specifiche disposizioni, le regole normative nazionali e/o quelle previste dalla Regione Emilia Romagna e vigenti al momento della concessione.
- d) Il **Concessionario** ha consegnato alla **Fondazione** il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la definizione dello specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione.
- e) Il **Concessionario** è a conoscenza dei limiti di capienza dei locali oggetto della concessione fissato nel numero massimo di posti a sedere pari a n. 200 persone compresenti e si impegna a rispettare tali limiti, esonerando espressamente la **Fondazione** da ogni responsabilità per l'inosservanza di detto limite.
- f) la **Fondazione** ed il **Concessionario** non hanno effettuato sopralluogo congiunto, dichiarando i Concessionari di essere a conoscenza dei locali oggetto della concessione.
- g) Le parti, per il tramite i relativi responsabili, hanno preso visione ed atto del regolamento relativo alle concessioni delle sale e degli spazi, da ritenersi qui richiamato in quanto accettato senza riserve, e già accettato e consegnato sottoscritto alla Fondazione.

**si conviene e stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 Premesse**

Tutte le premesse sono parte integrante del presente contratto.

#### **Articolo 2 Concessione**

La Fondazione concede al **Concessionario** l'uso della Sala Specchi del Teatro Municipale R. Valli di Reggio Emilia dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del giorno 27/02/2026 (ovvero comunque sino al termine delle attività di liberazione del Teatro al termine dell'evento di cui al punto a) delle premesse), alle condizioni di seguito riportate.

La **Fondazione** concede al **Concessionario** i locali oggetto del contratto, e i servizi ad essi connessi, esclusivamente, e senza eccezione alcuna, per lo svolgimento della iniziativa descritta nella richiesta di concessione da ritenersi qui richiamata e riportata.

### **Articolo 3 - Esigenze tecniche**

Le esigenze tecniche sono state definite tra le parti nella scheda tecnica consegnata alla **Fondazione** e con questa preventivamente concordata. La Scheda tecnica, come sopra indicata, costituisce parte integrante del presente contratto, dovendosi ritenere la stessa qui richiamata.

### **Articolo 4 Corrispettivo**

Non essendo previsti corrispettivi, non saranno effettuati pagamenti. Eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di apposita comunicazione a consuntivo.

### **Articolo 5 Pagamenti**

Il **Concessionario** si impegna a versare alla **Fondazione** gli eventuali costi aggiuntivi non previsti dagli accordi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione. L'importo pattuito e suindicato verrà corrisposto, previo ricevimento di regolare fattura elettronica secondo il formato del D.M. N. 55/2013, mediante bonifico bancario che sarà effettuato, nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia, sul conto corrente indicato dalla Fondazione ai sensi della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 6 Consegna – riconsegna - danni**

La **Fondazione** provvederà a consegnare al **Concessionario**, alle ore 08:00 del giorno 27.02.2026 i locali oggetto della concessione, con i relativi impianti e beni mobili, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, incluso il servizio di vigilanza antincendio.

Il **Concessionario** provvederà a riconsegnare alla **Fondazione**, entro le ore 13:00 del giorno 27.02.2026 (ovvero comunque al termine delle attività di liberazione del Teatro al termine dell'evento di cui al punto a) delle premesse) i locali oggetto della concessione nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati, vuoti di persone e cose. Eventuali variazioni di orario dovranno essere espressamente concordate con la Direzione Tecnica della Fondazione.

Le Parti convengono che, per tutta la durata della concessione, i partecipanti sono tenuti a non trattenersi nelle aree adiacenti alle uscite del teatro durante le pause o al termine dell'evento oggetto di accordo, onde evitare qualsiasi turbativa alla quiete pubblica e arrecare disagio ai residenti delle abitazioni circostanti.

Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della **Fondazione** arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal **Concessionario** per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dalla **Fondazione**, verranno contestati per iscritto al **Concessionario**, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento, trattenendo come da regolamento l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, e fatti salvi i maggiori danni arrecati alla Fondazione.

La **Fondazione**, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni (e/o delle persone, siano esse maggiorenni e/o minorenni) introdotti dal **Concessionario**, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del **Concessionario** o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e al riguardo il **Concessionario** espressamente esonera fin d'ora la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **Concessionario** esonera espressamente la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il **Concessionario** medesimo, verso le persone presenti all'interno degli spazi della Fondazione durante l'evento/gli eventi oggetto del presente accordo, siano essi maggiorenni e/o minorenni, in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione oggetto di contratto: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

Il **Concessionario** dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione obbligandosi a consegnare, entro 15gg dalla data dell'evento, copia di polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni a cose e persone (RCT/RCO) all'interno dei locali della Fondazione come richiamata dal regolamento, contenenti manleva della Fondazione da qualunque richiesta o rivalsa da parte di terzi.

### **Articolo 7 Autorizzazioni**

Sono a esclusivo carico del **Concessionario** tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa oggetto della richiesta, incluse le eventuali attività aggiuntive o di corredo, comprendendosi tra le autorizzazioni anche i permessi SIAE necessari all'eventuale esecuzione delle riprese streaming che il **Concessionario** dovesse realizzare durante il periodo di concessione, senza le quali non sarà possibile la realizzazione delle riprese. Il **Concessionario** si impegna a consegnare copia della autorizzazione SIAE alla Fondazione, prima dell'inizio delle riprese.

Il **Concessionario** si obbliga a mettere a disposizione della **Fondazione** tutte le eventuali autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa, prima della sua effettuazione, disponendone per tutta la durata degli stessi, e manlevando comunque la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

Qualora avesse interesse a svolgere attività di merchandising, il **Concessionario** sottoscriverà e rilascerà alla **Fondazione** apposita liberatoria, sollevando la Fondazione I Teatri da qualsiasi responsabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa alle attività di cui sopra.

#### **Articolo 8 Agibilità ENPALS**

Il **Concessionario** fornirà alla **Fondazione**, all'atto della consegna dei locali concessi, e comunque prima dell'inizio dello spettacolo, la copia del certificato di agibilità ENPALS (o eventuali esenzioni Enpals) prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo, qualora l'evento o l'iniziativa oggetto del presente atto lo preveda.

La mancata consegna dell'agibilità ENPALS (o eventuali esenzioni Enpals) prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo comporterà la risoluzione immediata del contratto, e di conseguenza l'annullamento dello spettacolo, per responsabilità del **Concessionario**.

#### **Articolo 9 Servizi di terzi**

Il **Concessionario** potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività previste per la concessione, di prestazioni di soggetti terzi, che verranno indicati nella scheda tecnica di cui all'articolo 3.

Tali prestazioni saranno esclusivamente a carico del **Concessionario**, che si assume anche al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità connessa.

Il **Concessionario** si obbliga a informare compiutamente i soggetti terzi del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ad acquisirne la piena accettazione senza riserva alcuna e si impegna a farne rispettare scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti.

Il **Concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro di terzi operanti per il **Concessionario** medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **Concessionario**.

#### **Articolo 10 Disdetta**

Il **Concessionario** ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata alla **Fondazione** per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata assegnata.

In caso di disdetta oltre le 72 ore precedenti l'evento, la **Fondazione** applicherà l'intero canone pattuito per i servizi che non potranno essere oggetto di disdetta (es. servizio maschere).

#### **Articolo 11 Revoca.**

La **Fondazione** si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi atti o leggi di pubblica autorità, scioperi ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il contratto di concessione si riterrà come mai sottoscritto e nulla sarà dovuto al **Concessionario**.

La **Fondazione** si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili onde evitare situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti.

Infine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente concessione dovrà considerarsi automaticamente risolta qualora il **Concessionario** risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, il **Concessionario**, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore della **Fondazione** di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

#### **Articolo 12 Riserve e disdette**

La **Fondazione** si riserva comunque, come da regolamento, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare e/o disdire la concessione per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi gli scioperi, atti e/o leggi di pubblica autorità, ed inagibilità dei propri locali per qualunque motivo e per comprovate ragioni di pubblico interesse. In tal caso la concessione si riterrà come mai sottoscritta e nulla sarà dovuto al **Concessionario**.

#### **Articolo 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 14 - Spese contrattuali**

Sono a carico del **Concessionario** tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

**Articolo 15 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

**Articolo 16 - Codice Etico**

Con la firma del presente atto, il **Comune** ed il **concessionario** dichiarano di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto del vigente codice etico della Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina <https://www.iteatri.re.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-e-di-Comportamento.pdf>, e della procedura di segnalazione Whistleblowing adottata dalla Fondazione e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina <https://www.iteatri.re.it/sezione/prevenzione-della-corruzione/>, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni sua singola parte. Il **Comune** ed il **Concessionario** dichiarano e garantiscono altresì che l'attività oggetto del presente accordo sarà realizzata anche nel rispetto dei principi, delle previsioni e delle norme enunciati nel codice etico nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione, assicurando che non terrà comportamenti che possano comportarne la violazione, anche solo indiretta, e che risultino lesivi dell'immagine e dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce.

**Articolo 17 - Privacy**

I dati personali forniti potranno essere comunicati e trattati, in virtù e per l'esecuzione del contratto sottoscritto, da ciascuna parte; entrambe agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa l'interessato potrà rivolgersi a ciascun titolare che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. I punti di contatto sono per Reggio Emilia: presidenza@pec.iteatri.re.it - DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per Il Comune: DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per Il Comune: dpo@comune.re.it, rossana.capiluppi@comune.re.it; per Il Concessionario: comando.reggioemilia@vigilfuoco.it.

Sono specificamente approvate, anche in caso di firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le premesse e gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Reggio Emilia, lì 20

Per la Fondazione

Per il Comune .....

Per il Concessionario .....